



REGOLAMENTO CONGRESSO REGIONALE DELLA LEGA MARCHE PER SALVINI PREMIER

Approvato dal Consiglio Federale nella seduta del 29 maggio 2023

Art. 1– Il Congresso Regionale

1. Il Congresso Regionale è l'organo plenario rappresentativo di tutti i Soci.
2. Il Congresso Regionale viene convocato dal Commissario Regionale.
3. Il Congresso Regionale elabora la linea politica e programmatica del Movimento a livello regionale.
4. Il presente regolamento cessa i suoi effetti scaduti i termini per inviare eventuali ricorsi e, nel caso, le deliberazioni in merito.

Art. 2 – Componenti del Congresso

1. Partecipano al Congresso Regionale, con diritto di parola e di voto, tutti i S.O.M. appartenenti alla Regione, in regola con il tesseramento al momento della convocazione del Congresso, e che non hanno in essere un provvedimento di sospensione emesso dal Comitato Disciplinare e di Garanzia. Il Presidente del Congresso regola la presenza degli ospiti.
2. A tal fine il Commissario Regionale, prima di procedere con la convocazione chiede all'Ufficio Tesseramento Federale gli elenchi dei S.O.M. della Regione di pertinenza in regola con il tesseramento.
3. L'Ufficio Tesseramento Federale invia l'elenco entro due giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta.
4. Al Congresso Regionale partecipa con diritto di parola il Segretario Federale della Lega per Salvini Premier.

Art. 3 – Modalità di convocazione

1. L'atto di convocazione del Congresso, deve contenere:
 - La data, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, che deve avvenire entro due ore dalla prima convocazione;
 - L'ordine del giorno;
 - L'arco temporale nel quale sono ammessi gli accrediti dei Congressisti sia per la prima che per la seconda convocazione, intendendo validi gli accrediti effettuati in prima convocazione anche per la seconda convocazione;
 - Il numero di firme necessarie per avanzare la candidatura a Segretario Regionale;
 - Le modalità di richiesta interventi dei Congressisti;
 - I recapiti e-mail a cui fare riferimento per le varie comunicazioni;
 - L'indirizzo internet dove poter reperire il regolamento del Congresso Regionale e copia dell'atto di convocazione.
2. Almeno 7 (*sette*) giorni precedenti alla data di prima convocazione del Congresso, l'atto di convocazione deve essere inviato a ciascun congressista. Copia della convocazione deve essere inoltrata contestualmente al Segretario Federale ed alla Segreteria Federale. Dell'avvenuto invio della convocazione degli aventi diritto deve essere data prova certa. Si considerano valide le convocazioni utilizzando una modalità di invio tra Raccomandata, e-mail, SMS, messaggio Whatsapp.

Art. 4 - Candidature

1. Il numero dei membri elettivi del Consiglio direttivo regionale è stabilito nella misura di 5 (*cinque*).
2. Possono candidarsi tutti i S.O.M. iscritti nella Regione che hanno maturato l'anzianità di militanza di 3 (*tre*) anni per le candidature a Segretario Regionale e una anzianità di militanza di 1 (*uno*) anno per le candidature a Membro del Consiglio Direttivo, calcolate a partire dalla data di passaggio a S.O.M. presente nel libro Soci. Le candidature, indicando chiaramente se ci si intende candidare alla carica di Segretario o di Membro del Consiglio Direttivo Regionale, devono essere inviate via e-mail alla Segreteria Regionale almeno 72 (*settantadue*) ore prima dell'orario previsto per la prima convocazione del Congresso, pena la nullità della candidatura medesima. Non è possibile presentare più di una candidatura.
3. I S.O.M. che hanno un provvedimento di sospensione in corso al momento della data del Congresso Regionale non possono avanzare nessuna candidatura.
4. La candidatura a Segretario deve essere sottoscritta da un numero minimo di 70 (*settanta*) e un numero massimo di 130 (*centotrenta*) Congressisti, che non possono sottoscrivere più di una candidatura pena la cancellazione della loro firma. Le firme devono essere inviate nei termini previsti per la candidatura. Le firme devono comunque essere consegnate in originale entro l'orario previsto per la prima convocazione.
5. I candidati alla carica di Segretario dovranno, contestualmente alla propria candidatura, presentare per iscritto il Programma che informi i Soci su come intendono operare.
6. I S.O.M. che intendono candidarsi a Delegato del Congresso Federale devono inviare la candidatura via e-mail alla Segreteria Regionale almeno 72 (*settantadue*) ore prima dell'orario previsto per la prima convocazione del Congresso, pena la nullità della candidatura medesima. I candidati devono essere in possesso di una anzianità di militanza di almeno 1 (*uno*) anno calcolata a partire dalla data di passaggio a S.O.M. presente nel libro Soci. Il numero massimo possibile dei delegati al Congresso Federale è stabilito nella misura del 10% (*dieci*) dei S.O.M. iscritti nella Regione con arrotondamento all'unità superiore con un minimo di 15 (*quindici*) possibili delegati al Congresso Federale. La candidatura a delegato del Congresso Federale non è incompatibile con le altre candidature e con altre cariche.

Art. 5 - Presidenza

1. Il Congresso Regionale è presieduto dal Segretario Federale o un suo delegato.
2. In caso di prima convocazione, prima di dichiarare aperti i lavori del Congresso, si dovrà procedere alla verifica del numero legale, pari alla maggioranza assoluta degli aventi diritto. Nel caso di mancato raggiungimento, si procederà automaticamente al rinvio in seconda convocazione. All'ora stabilita per la seconda convocazione il Presidente dichiara aperti i lavori del Congresso che risulta valido indipendentemente dal numero dei congressisti presenti.
3. L'ufficio di Presidenza, nominato dal Presidente tra i congressisti, è composto, oltre che dal Presidente:
 - dal Vice Presidente;
 - da 2 (*due*) Segretari verbalizzanti, che provvederanno alla verbalizzazione dei lavori congressuali.
4. Compito specifico del Presidente è garantire l'osservanza delle norme regolamentari e le modalità degli interventi.

Art. 6 – Prerogative e diritti dei congressisti.

1. I congressisti possono chiedere di intervenire secondo le modalità stabilite nell'atto di convocazione.
2. Ogni congressista può esporre liberamente le proprie opinioni e proposte, nei tempi e nei modi previsti dal Presidente, senza turbare la libertà della discussione, l'ordine della seduta o la dignità degli altri Soci.

3. Chiunque, richiamato per due volte all'ordine dal Presidente del Congresso, senza che si corregga, viene diffidato pubblicamente e, se nonostante ciò, non recede dal suo comportamento, può essere allontanato mediante intimazione a lasciare la sala e conseguentemente escluso dai lavori congressuali.

Art. 7 – Il Dibattito

1. Immediatamente dopo l'espletamento di tutte le operazioni preliminari, il Presidente dà la parola al Commissario Regionale uscente, il quale presenta la propria relazione.
2. Il Presidente comunica ufficialmente l'elenco di coloro che hanno avanzato richiesta di intervento.
3. Da quel momento saranno ammessi interventi di congressisti non iscritti a parlare solo per richiami al Regolamento.
4. L'ordine degli interventi e la durata sono stabiliti dal Presidente del Congresso.
5. I soci iscritti che, chiamati a parlare, non sono presenti, decadono dal diritto di parola.
6. Superati i limiti di tempo prescritti, il Presidente toglie senza indugio la parola.
7. Il Presidente toglie la parola a chi, richiamato ad attenersi all'argomento all'ordine del giorno, seguita a discostarsene.
8. Il Presidente, prima di procedere con le operazioni di voto, dà la parola ai candidati alla carica Segretario Regionale.

Art. 8 – Procedimento elettorale

1. Prima delle votazioni, il Presidente del Congresso nomina, tra i congressisti presenti, un massimo di 5 (*cinque*) scrutatori che, assieme all'Ufficio di Presidenza, costituiscono il Seggio Elettorale responsabile delle operazioni di voto e di scrutinio.
2. Il Congresso elegge:
 - il Segretario Regionale;
 - i Membri elettivi del Consiglio Direttivo Regionale;
 - i Delegati al Congresso Federale.
3. Le votazioni si svolgono con schede separate, ognuna di colore diverso e devono essere svolte contemporaneamente. Ciascun congressista può esprimere 1 (*una*) sola preferenza per la carica di Segretario, 1 (*una*) per la carica di Membro del Consiglio Direttivo e 1 (*una*) per il Delegato al Congresso Federale. In caso di presenza di una sola candidatura a Segretario Regionale il Congresso può deliberare diversamente.
4. Per l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo Regionale ogni S.O.M. può esprimere 1 (*una*) sola preferenza per i candidati iscritti nella propria Sezione Provinciale.
5. Gli elenchi dei candidati devono essere esposti nei pressi delle cabine per la votazione, tenendo presente che per i candidati alla carica di membro elettivo gli elenchi sono suddivisi per Sezione Provinciale.
6. La scheda può essere prestampata con i nomi dei candidati alla carica di Segretario Regionale.
7. Non è ammesso il voto per delega.

Art. 9 – Votazioni

1. Ultimate le operazioni di voto, il Presidente, verificato che tutti i presenti abbiano avuto l'opportunità di votare, dichiara chiuse le votazioni e procede allo spoglio delle schede, coadiuvato dagli altri componenti il Seggio Elettorale.
2. Di ogni operazione si redige verbale dettagliato, controfirmato dai componenti il Seggio Elettorale.
3. Per la carica di Segretario Regionale risulterà eletto il candidato che avrà riportato il più alto numero di voti.
4. In caso di parità risulterà eletto il più anziano di militanza secondo la data di passaggio a S.O.M. riportata nel libro Soci. In caso di ulteriore parità il più anziano di iscrizione al Movimento, ed in caso di successiva parità il più anziano anagraficamente.

5. Non si procede alla proclamazione dei Membri del Consiglio Direttivo se non è stato proclamato il Segretario.
6. Per la carica di Membro del Consiglio Direttivo Regionale, saranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze, fermo restando che dovrà essere garantita l'elezione di almeno 1 (*uno*) membro per sezione provinciale. In caso di parità risulterà eletto il più anziano di militanza secondo la data di passaggio a S.O.M. riportata nel libro Soci. In caso di ulteriore parità il più anziano di iscrizione al Movimento, ed in caso di successiva parità il più anziano anagraficamente. Coloro i quali, pur non risultando eletti, otterranno anche un solo voto, verranno considerati "Membri supplenti" e inseriti in una graduatoria, divisa per Sezione Provinciale, in ordine decrescente di voti e, a pari voti, di anzianità decrescente di militanza. In caso di ulteriore parità in ordine decrescente di iscrizione al Movimento, ed in caso di successiva parità in ordine decrescente rispetto all'età anagrafica.
7. Per la carica di Delegato al Congresso Federale deve essere stilata una graduatoria di tutti i candidati in ordine di voti, purchè abbiano ottenuto almeno un voto. In caso di parità di voti la graduatoria risulterà in ordine decrescente secondo la data di passaggio a S.O.M. riportata nel libro Soci. In caso di ulteriore parità verranno inseriti in ordine decrescente rispetto all'iscrizione al Movimento, ed in caso di successiva parità il più anziano anagraficamente.
8. Esaurite le operazioni di spoglio, il Presidente proclama il risultato delle votazioni e dichiara chiusi i lavori congressuali.
9. Il Verbale del Congresso, insieme all'elenco degli eletti ed alla graduatoria dei candidati a delegati al Congresso Federale, dovrà essere depositato presso la Segreteria Regionale. Copia del verbale e dell'elenco degli eletti dovrà essere inviata alla Segreteria Federale non oltre le 48 (*quarantotto*) ore dalla chiusura del Congresso.
10. Ogni congressista, nel caso ravvisi irregolarità nell'andamento delle votazioni, può inoltrare ricorso al Consiglio Regionale entro 72 (*settantadue*) ore dalla chiusura del Congresso, con raccomandata A.R., specificando in modo dettagliato le motivazioni del ricorso. Il testo del ricorso deve essere anticipato, alla Segreteria Regionale e alla Segreteria Federale, via e-mail entro 48 (*quarantotto*) ore dalla chiusura del Congresso.
11. Il ricorso è valutato dal Consiglio Regionale con decisione appellabile al Consiglio Federale.
